

TRIBUNALE DI MESSINA; ordinanza 22 gennaio 2008; Giudice istruttore LOMBARDO.

Separazione giudiziale – Affidamento ad entrambi i genitori (c.d. condiviso) – Trasferimento all'esterno della madre con il figlio – Ostacolo – Esclusione – Collocazione privilegiata del minore – Criteri – Tenera età del figlio – Naturale legame con la madre – Rilevanza (Cod. civ., artt. 155 e 155-ter).

Con la pronuncia in rassegna, il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, nonostante la scelta della madre di trasferirsi, unitamente al figlio di quasi due anni, in Germania, ha confermato l'affidamento condiviso del minore (sul rilievo che «*di per sé la lontananza dei genitori non costituisce ostacolo alla condivisione delle responsabilità genitoriali*»), disponendo la collocazione privilegiata del minore presso l'abitazione materna, con l'inevitabile corollario del trasferimento in Germania anche del figlio della coppia.

Su quest'ultimo punto, il Giudice di merito, pur biasimando la scelta unilaterale della madre di trasferirsi all'estero (si veda, nello stesso senso, Trib. Pisa 20.12.2006, in *Fam. e dir.*, 2007, 11, 1051, con nota di Iannaccone), ha ritenuto contrastante con l'interesse del minore una radicale revisione del regime di affidamento (con collocazione presso il padre), stante, per un verso, la sua tenerissima età, e, per altro verso, l'inevitabile consolidamento del naturale legame del figlio con la madre «*che consegue al fatto che essa è stata, anche dopo il trasferimento in Germania, l'unico costante punto di riferimento affettivo del bambino*» (così, testualmente, l'ordinanza in esame).

Ciò posto, giova osservare che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito è conforme ai principi di diritto espressi dal Tribunale di Messina; a tal proposito, si veda Trib. Catania 11 marzo 2008, ined. (in fattispecie in cui la madre risiedeva nel Veneto ed il padre in Sicilia), che ha privilegiato il collocamento della figlia minore (di 2 anni) presso la madre «*certamente più idonea alla quotidiana cura della figlia, attesa la tenerissima età della predetta*». Tuttavia, App. Genova 18 gennaio 2008, ined. (in fattispecie in cui la madre risiedeva a Madrid ed il padre a Firenze), avverte che il concreto rilievo della figura materna non deve deprimere la rilevanza dell'apporto altrettanto necessario del padre, che può e deve essere presente, concretamente, nella vita del figlio, anche residente in diverso Paese europeo (nella specie, la Corte territoriale, oltre ad ampliare il diritto di frequentazione padre-figlia, ha autorizzato il genitore non collocatario a comunicare telefonicamente con la minore, anche tramite il programma Skype, con frequenza quotidiana). [C. PADALINO].